



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA N. 85 /2018

GARA DI PESCA SPORTIVA DA NATANTE

Località: Rada del porto di Trieste **Data:** 29 luglio 2018
Organizzatore: G.P.S.D. PUPI TRIESTINI e F.I.P.S.A.S. di Trieste **Recapiti telefonici:** 337 535131
Responsabile: Sig. Piergiorgio CUTTAZZO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

- VISTA** l'istanza pervenuta in data 19 luglio 2018, con la quale il Sig. Piergiorgio CUTTAZZO, in qualità di Presidente della G.P.S.D. PUPI TRIESTINI, con sede a Trieste in Via Ressel 5, ha richiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di pesca da natante valida per la 2ª prova del Campionato Provinciale della specialità "Bolentino a coppie 2018", per il giorno 29 luglio 2018;
- RITENUTO** di dover disciplinare lo svolgimento della manifestazione in argomento, allo scopo di prevenire l'insorgere di eventuali rischi per la sicurezza della vita umana in mare;
- VISTO** il D.P.R. 1639/68, articoli 137 e ss, recante il "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO** il reg. CE 1967/2006 recante "misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo";
- VISTI** gli articoli n. 6,7 e 8 del Decreto legislativo 09 gennaio 2012 n°4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO** D.Lgs. 171/2005 c.d. Codice della Nautica da Diporto ed il relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell'Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146);
- VISTA** la propria Ordinanza n. 116/2010 recante la "Regolamentazione Pesca Sportiva e Manifestazioni di Pesca";
- VISTA** la propria Ordinanza n.43/2014 in data 28.10.2014 sulla disciplina della navigazione negli ambiti portuali e nella rada del porto di Trieste;
- VISTA** la propria autorizzazione rilasciata all'ente organizzatore ai fini dello svolgimento della manifestazione in oggetto;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione., nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che la G.P.S.D. PUPI TRIESTINI, in collaborazione con la Sezione Provinciale F.I.P.S.A.S. di Trieste, effettuerà il giorno **29 luglio 2018**, dalle ore **08.00** alle ore **11.00** una gara di pesca sportiva da natante valida per la 2ª prova del Campionato Provinciale della specialità "Bolentino a coppie 2018".

Il campo di gara è ricompreso all'interno del perimetro composto dai segmenti congiungenti i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (Datum WGS 84):

Punto	Latitudine	Longitudine
4	45° 37'.35 N	013° 43'.10 E
5	45° 37'.35 N	013° 44'.00 E
6	45° 37'.90 N	013° 44'.00 E
7	45° 37'.90 N	013° 43'.10 E

Il tratto di mare interessato dalla manifestazione è meglio identificabile nello stralcio planimetrico riportato in calce al presente provvedimento.

Per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione di specchio acqueo)

Dalle ore **08.00** alle ore **11.00** del giorno **29 luglio 2018**, nel tratto di mare di cui al "rende noto" interessato dalla manifestazione, è fatto **divieto** di:

- I. ancorare e sostare con qualunque unità navale, sia da diporto che ad uso professionale;
- II. praticare la balneazione;
- III. effettuare attività di immersione subacquea con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura non connessa alla manifestazione sopraccitata.

Articolo 2 (Deroghe)

Dal divieto di cui al precedente articolo sono esentati:

- le unità navali partecipanti alla manifestazione in oggetto;
- le unità navali ed il personale facenti capo al responsabile della manifestazione, impegnati in servizio di vigilanza ed assistenza ai partecipanti alla regata;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e militari in genere in ragione del proprio ufficio;
- le unità nautiche adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- le navi mercantili o militari in manovra nelle zone di ancoraggio o che impegnano i canali di entrata o di uscita del porto ovvero gli schemi di separazione del traffico come individuati dall'idrografia in vigore e dall'ordinanza n. 43/2014 della Capitaneria di Porto di Trieste.

Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all'interno dello specchio acqueo interdetto sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico con l'organizzatore ovvero con la Capitaneria di Porto tramite numero telefonico 040676616/1530 ovvero via VHF/FM (CH16).

Articolo 3 (Obblighi per le unità partecipanti alla manifestazione)

È fatto obbligo alle unità partecipanti alla manifestazione di non ostacolare e di lasciare libera la rotta alle navi mercantili o militari in manovra nelle zone di ancoraggio o che impegnano i canali di entrata o di uscita dal porto ovvero gli schemi di separazione del traffico come individuati dall'idrografia in vigore e dall'ordinanza n.43/2014 della Capitaneria di Porto di Trieste, mantenendosi a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 200 metri dalle navi medesime.


Articolo 4 (Condotta di unità in prossimità delle aree interdette)

Tutte le unità in navigazione a distanza inferiore ai metri 100 dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta ed adeguato a consentire le manovre in sicurezza, prestando particolare attenzione alle unità partecipanti nonché ai mezzi nautici impegnati in servizio di assistenza alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia, valutando l'adozione di misure suppletive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 5 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), ovvero ai sensi dell'art. 1164 o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed inserimento nella sezione Ordinanze del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/trieste.



Trieste, li 25/07/2018

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Luca SANCILIO